

**REGOLAMENTO (UE) 2017/626 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 marzo 2017**

**che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, cyantraniliprole, cipermetrina, ciprodinil, difenoconazolo, etefon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapir, lambda-cialotrina, mesotrione, profenofos, propiconazolo, pirimetanil, spirotetrammato, tebuconazolo, triazofos e triflossistrobina in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'11 luglio 2015, la commissione del Codex Alimentarius (CAC) ha adottato i limiti massimi di residui del Codex (CXL) per la sostanza mesotrione <sup>(2)</sup>. Il 1° luglio 2016 la CAC ha adottato i CXL per le sostanze abamectina, acetamiprid, acetocloro, clortalonil, cyantraniliprole, cipermetrina, ciprodinil, difenoconazolo, etefon, flonicamid, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapir, lambda-cialotrina, lufenurone, profenofos, propiconazolo, pirimetanil, quinclorac, spirotetrammato, tebuconazolo, triazofos e triflossistrobina <sup>(3)</sup>.
- (2) I livelli massimi di residui (LMR) per tali sostanze sono fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento devono essere prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nella Comunità. Inoltre, conformemente all'articolo 13, lettera e), di tale regolamento l'Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione adottato nell'Unione non venga ridotto.

<sup>(1)</sup> GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> [ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports\\_2015/REP15\\_PRe.pdf](ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf)

Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius. Appendici III e IV. Trentottesima sessione. Ginevra, Svizzera, 6 — 11 luglio 2015.

<sup>(3)</sup> [http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-48%252FReport%252FREP16\\_PRe.pdf](http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-48%252FReport%252FREP16_PRe.pdf).

Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius. Appendice II. Trentanovesima sessione. Roma, Italia, 27 giugno — 1 luglio 2016.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

